

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS APRILE 2013 Roma li 10/05/2013

Enti cooperativi: contributi di revisione per il biennio 2013-2014

Pubblicato nella GU n. 89 del 16 aprile 2013 il decreto del Ministero dello sviluppo economico che fissa il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013-2014 dovrà essere corrisposto secondo le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base delle seguenti fasce di importo:

280 euro - per gli enti con un numero massimo di 100 soci, un attivo pari o inferiore ai 5.160 euro e un fatturato non superiore a 75 mila euro;

680 euro - per gli enti con un numero di soci ricompreso tra 101 e 500, un attivo compreso tra 5.160,01 euro e 40 mila euro, e un fatturato inferiore ai 300 mila euro; 1.350 euro - per gli enti con un numero di soci superiore alle 500 unità, un valore dell'attivo maggiore di 40 mila euro e un fatturato compreso tra 300 mila e 1 milione di euro; 1.730 euro e 2.380 euro, rispettivamente, per gli enti che, a parità dei requisiti di cui all'ultimo punto, presentino un fatturato, ricompreso tra 1 e 2 milioni di euro, ovvero superiore ai 2 milioni.

La collocazione in una delle prime quattro fasce di contribuzione richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più elevato. Per la determinazione dei parametri, occorre fare riferimento alle risultanze contabili al 31 dicembre 2012.

I suddetti contributi sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 59/1992 - con esclusione degli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi - e del 30% per gli enti di cui all'art. 3 della L. n. 381/1991. Il termine del pagamento per gli enti di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento gli enti iscritti nel predetto registro dopo il 31 dicembre 2013.

I contributi, di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico, andranno versati attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 3010. Le relative (ed eventuali) sanzioni andranno versate con il codice 3014. Per il versamento della maggiorazione "speciale" prevista per le cooperative edilizie, infine, dovrà essere utilizzato il codice tributo 3011.

(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 07/02/2013, G.U. 16/04/2013, n. 89)
17/04/2013

Visualizzazione DMA, la nuova applicazione INPS

L'INPS comunica che è stata avviata la nuova versione dell'applicazione Visualizzazioni DMA. La versione in esercizio consente la visualizzazione sia delle denunce contributive tracciato Entratel (DMA) sia delle denunce UNIEMENS (ListaPosPA).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

L'Inps specifica che la nuova applicazione Visualizzazioni DMA (disponibile dal giorno 4.4.2013) consente la visualizzazione sia delle denunce contributive tracciato Entratel (DMA) sia delle denunce UNIEMENS (ListaPosPA).

E' possibile - tra le varie funzionalità proposte - visualizzare anche le denunce annullate e quelle che sono state rese "obsoleto" (ovvero le denunce annullate e sostituite da denunce successive).

L'Istituto segnala che le operazioni di caricamento delle denunce contributive (ListaPosPA) pervenute sono ancora in corso. Allo stato sono state caricate circa 50.000 denunce per lo più riferite all'ultimo trimestre 2012, che si trovano nello stato "precaricate".

S'informa inoltre che a seguito delle numerose richieste di proroga per i termini per la trasmissione delle denunce DMA tracciato Entratel, l'invio all'indirizzo dmatracciatoentratel@postacert.inps.gov.it delle denunce autorizzate potrà essere effettuato fino al giorno 30/04/2013. Entro tale termine potranno essere inoltrate nuovamente le denunce per le quali l'Istituto comunica attraverso la suddetta casella di posta elettronica l'esistenza di anomalie che non ne consentono l'acquisizione in banca dati. Sarà resa nota agli Enti autorizzati la proroga del termine di invio dei flussi, evidenziando che l'invio delle DMA pregresse relative a periodi antecedenti ad ottobre 2012 deve essere effettuato esclusivamente alla casella PEC dedicata.

(Messaggio INPS 12/04/2013, n. 6213)
15/04/2013

indicazioni operative per il personale ispettivo

Lavoro nei call center: le istruzioni ministeriali

Il Ministero del lavoro interviene sulla specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center recentemente introdotta, in particolare sui requisiti necessari per la stipula del contratto e sulle conseguenze legate ad una "delocalizzazione" delle attività.

Il Ministero del lavoro rende note le proprie indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo, anche in ragione del fatto che i recenti interventi del Legislatore risalenti all'estate 2012 incidono sulla stessa legittimità di ricorso alla co.co.pro. qualora abbia ad oggetto una "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound".

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto nei call center

Il nuovo art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 evidenzia anzitutto la specificità della disciplina sia degli agenti e rappresentanti di commercio, sia delle "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound". Evidenzia il Ministero che per le attività "realizzate attraverso call-center outbound" occorre far riferimento ad una disciplina che nasce nell'ambito della prassi amministrativa, alla quale il Legislatore ha evidentemente voluto far riferimento con la disposizione in esame. In particolare, il Ministero richiama le proprie indicazioni fornite con circ. n. 17/2006; in tale sede sono stati forniti i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call-center e che, salvo quanto si dirà in ordine alla individuazione di uno specifico progetto, occorre qui richiamare per orientare l'attività di vigilanza: le attività outbound sono quelle "nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente: e' necessaria l'autonomia che caratterizzi la prestazione. Il personale ispettivo deve "verificare l'esistenza di postazioni

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro". Il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. L'assenza, poi, non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta. Sono ammesse forme di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda: sul punto, la circolare fornisce una serie di esemplificazioni.

Deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003

In via generale l'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, evidenziando tuttavia la specificità anche delle "attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento". L'inciso opera in relazione alle attività "realizzate attraverso call-center outbound", a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda.

Tale specificità - che riguarda sia le attività di vendita di beni, sia le attività di servizi - comporta dunque una vera e propria esclusione dall'applicazione dei citati requisiti dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto. L'esclusione opera tuttavia alla condizione che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene dunque ad assumere, nella sostanza, una funzione "autorizzatoria" del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico.

Ciò tuttavia non comporta, per le attività in questione, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il coinvolgimento della contrattazione collettiva

Si sottolinea ancora una volta la speciale funzione "autorizzatoria" della collaborazione coordinata e continuativa, prescindendo quindi dal requisito della predisposizione di un progetto specifico, data dal prevedere, da parte del committente, la corresponsione di un corrispettivo non inferiore a quello definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Il Ministero sottolinea come nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi "definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento", comporti la violazione di una norma inderogabile di natura "autorizzatoria": pertanto, il ricorso alla co.co.pro. potrà ritenersi illegittimo con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce "la forma comune di rapporto di lavoro" e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La circolare tuttavia chiarisce che, nelle more della introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire l'utilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call-center appare comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito in via generale dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale norma potrà comunque essere avviata la collaborazione nel call-center, a condizione che sia garantito che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle prestazioni minime previste dalla contrattazione collettiva con riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Call center e delocalizzazione delle attività

L'art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 ha inoltre introdotto ulteriori "misure" che vanno a regolamentare le "attività svolte da call-center con almeno venti dipendenti", limite dimensionale che va calcolato tenendo conto del personale dipendente e del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le aziende interessate dalle misure sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente (core business aziendale) una attività di call-center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse quelle attività di call-center che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dell'impresa rappresentando, il più delle volte, una mero "sportello di front office".

Ciò premesso, il Legislatore prevede che "qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call-center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri".

Quando si può ritenere "delocalizzata" un'attività di call center? secondo il Ministero potrà ritenersi realizzata detta fattispecie qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite - prima della naturale scadenza del relativo contratto - a personale operante all'estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto.

In tali casi, almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) al Ministero del lavoro, indicando almeno il numero dei "lavoratori coinvolti", secondo modalità che saranno indicate con successiva nota. Si ritiene che detti lavoratori siano coloro i quali (a prescindere dall'inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento (saranno pertanto significative eventuali richieste di cassa integrazione o riduzioni di personale a qualsiasi titolo).

Si ritiene inoltre che gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l'azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Va poi ricordato quanto prevede il comma 3 dell'art. 24 bis, secondo il quale "in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call-center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri". Al riguardo il Ministero sostiene che tale disposizione trova applicazione quando la delocalizzazione nei termini sopra indicati avvenga verso Paesi extracomunitari.

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/04/2013, n. 14)
05/04/2013

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it